

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ORTOFRUTTICOLE ED AGRUMARIE
(H341)**

**FRUITIMPRESE
FLAI-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL**

19 luglio 2024

**Art. 23
Assistenza sanitaria**

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi l'assistenza sanitaria integrativa è fatto obbligo alle aziende, che applicano il presente contratto, di garantire la copertura assicurativa del Fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato Est, che viene individuata dalle parti come la cassa di assistenza sanitaria integrativa del settore.

Le aziende che non assolveranno al vincolo di cui al precedente comma, avranno l'obbligo di provvedere al pagamento diretto al lavoratore della prestazione integrativa prevista dal Regolamento del Fondo.

A prescindere dalla durata iniziale del contratto di assunzione, il lavoratore matura il diritto nel caso in cui nell'anno solare precedente sia stato assunto per un periodo di sette mesi (210 giorni di calendario) anche non continuativi.

Il contributo a carico del datore di lavoro per il periodo di assunzione, sarà pari a euro 10 mensili per ogni singolo lavoratore oltre l'una tantum prevista dal Regolamento del Fondo. A titolo volontario, il lavoratore potrà assumere l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati e su base volontaria autorizzerà la trattenuta del relativo onere come previsto dal regolamento del Fondo. Nel caso di mancata autorizzazione non seguirà alcun obbligo a carico del datore di lavoro anche per il periodo lavorato.

Per i lavoratori assunti con apertura di nulla osta il diritto alla copertura verrà acquisito così come previsto al primo comma del presente articolo, per il periodo corrispondente, a prescindere dal numero di giornate indicate in contratto.

Nota a verbale: a partire dall'1.5.2027 la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà di euro 13.